COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

Provincia di Benevento

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025

Il revisore unico

Dott. Ciro Tatto

Comune di Castelfranco in Miscano (BN)

REVISORE UNICO

Verbale n. 5 del 11/5/2026

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025

Ricevuto in data 6/05/2026 la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 23/4/2026 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei resi attivi e passivi al 31/12/2025" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

▪ i responsabili dei settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento all'Ufficio di ragioneria, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario;

▪i responsabili dei settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Finanziario – ufficio bilancio - Programmazione e Gestione Finanziaria, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

▪il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei singoli RUP dei settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario, in parte inviate anche con formali comunicazioni al settore Finanziario – ufficio bilancio - Programmazione e Gestione Finanziaria ed in parte frutto di specifici incontri operativi con i singoli RUP;

▪ i responsabili dei Settori **non hanno** adottato delle determinazioni per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza, ma hanno confermato, con **l'attestazione** allegata alla proposta di delibera, che le operazioni di riaccertamento dei residui (MANTENIMENTO - CANCELLAZIONI E REIMPUTAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) sono state svolte sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

▪ elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;

▪ elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;

▪ elenco degli accertamenti 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;

▪ elenco degli impegni 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;

▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;

▪ elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;

▪ elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;

▪ elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;

▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1*;*

L'Organo di Revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che hanno motivato anche verbalmente a Responsabile del Servizio Finanziario le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Si evidenzia la necessità di far presente ai Responsabili dei Settori la necessità di seguire le apposite LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI dando precisazioni che l'adempimento previsto dall'articolo art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011 e dal punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2, deve essere attuato con puntualità e professionalità tenendo conto di quanto segue:

"*Le verifiche da effettuare riguardano gli importi che potranno essere inseriti nel bilancio come residui attivi e passivi, in quanto considerati obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esauritesi entro il 31/12/2025. Tra i residui attivi si possono conservare le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, che non sono state incassate, mentre nei residui passivi sono conservate le spese impegnate, liquidate e liquidabili nel corso dell'esercizio, ma che non sono state ancora pagate. Detti residui potranno essere mantenuti per l'anno 2025 nel caso in cui la relativa fattura, o eventuale altro documento a prova del debito sia stato comunicato entro il termine del 28/02/2026. Diversamente il residuo può essere mantenuto solo nel caso in cui il responsabile redige una dichiarazione in cui attesti che l'obbligazione è da considerarsi esigibile entro la fine dell'esercizio.*

Nel caso di somme che, pur giuridicamente perfezionate, debbano considerarsi non esigibili e quindi reimputabili, vengono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Per effettuare una corretta reimputazione degli impegni è necessario incrementare per il medesimo importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire che nell'entrata degli esercizi successivi vi sia l'iscrizione del FPV a copertura delle spese reimputate. Non si effettua costituzione di FPV in caso di reimputazione contestuale in entrata e di spesa.

In caso di mancanza di adeguato giustificativo, impegni e accertamenti, dovranno essere eliminati e sarà necessario indicare se il motivo derivi da insussistenza, prescrizione o inesigibilità.

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi consiste, in particolare, nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta collocazione in bilancio dei crediti e dei debiti, oltre alla verifica delle ragioni del loro mantenimento.

I residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni, ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio.

Per il mantenimento di residui attivi di dubbia esigibilità sarà invece necessario che ogni responsabile di servizio fornisca adeguata spiegazione al responsabile del servizio finanziario, in modo da consentirgli di calcolare il corretto importo da accantonare a FCDE. I minori impegni e minori accertamenti concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione."

Ricordato che a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui l'Ente è tenuto ad effettuare variazioni al bilancio corrente adeguando la colonna dei residui attivi e passivi e la consistenza del Fondo pluriennale vincolato operando le conseguenti variazioni anche ai bilanci degli esercizi successivi;

Esaminata la documentazione trasmessa e l'ulteriore documentazione a supporto messa a disposizione dall'ufficio Ragioneria, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2025 (al netto delle reimputazioni - post riaccertamento)	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% Riscossione
Titolo 1	622.121,78	480.107,97	142.013,81	77,17
Titolo 2	160.095,95	130.171,21	29.924,74	81,31
Titolo 3	166.921,55	101.009,45	65.912,10	60,51
Titolo 4	827.007,59	449.514,02	377.493,57	54,35
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	290.499,59	290.389,82	109,77	99,96
TOTALE	**2.066.646,46**	**1.451.192,47**	**615.453,99**	70,22

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Titolo	Accertamenti reimputati	2026	2027	2028
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	283.218,67	283.218,67		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	**283.218,67**	**283.218,67**	**-**	**-**

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2025 (al netto delle reimputazioni post riaccertamento)	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2025)	% Pagamenti
Titolo 1	853.103,76	666.648,26	186.455,50	78,14
Titolo 2	1.005.778,59	706.131,71	299.646,88	70,21
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	54.264,80	54.264,80	-	100,00
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	290.499,59	284.593,55	5.906,04	97,97
TOTALE	**2.203.646,74**	**1.711.638,32**	**492.008,42**	77,67

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2026	2027	2028
Titolo 1	9.690,54	9.690,54		
Titolo 2	70.298,63	70.298,63		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	**79.989,17**	**79.989,17**	**-**	**-**

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	283.218,67
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	283.218,67	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	**283.218,67**		**283.218,67**

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro **79.989,17**.;

La composizione del FPV 2025 spesa finale pari a euro 79.989,17 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'eserczio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) =(a) - (b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
TITOLO I	9.690,54	9.690,54	-		-	9.690,54			9.690,54
TITOLO II	267.713,80	197.415,17	-		70.298,63	-	-		70.298,63
TITOLO III	-				-				-
TOTALE	***277.404,34***	***207.105,71***	***-***	***-***	***70.298,63***	***9.690,54***	***-***	***-***	***79.989,17***

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi-

Poiché l'Ente ha già approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 senza la verifica puntuale del FPV al 31.12.2025, dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo.

FPV 2025 SPESA CORRENTE	9.690,54
FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE	70.298,63
FPV 2025 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	**79.989,17**

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2025 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	9.690,54
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	-
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	-
Totale FPV 2025 spesa corrente	**9.690,54**

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**

- principio contabile 4/2, punto **5.4.9** - **La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

 a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;
 c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
 d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

N.B.Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia il punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) che recita:
Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	**7.765,69**	**9.690,54**	**9.690,54**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2	7.765,69	9.690,54	9.690,54
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			-
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	**219.210,59**	**267.713,80**	**70.298,63**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	219.210,59	192.818,48	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti		74.895,32	70.298,63
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero			-

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2025	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	390.764,16	140.651,13	- 67.016,78	183.096,25	35,99
Titolo 2	63.491,20			63.491,20	-
Titolo 3	197.985,10	66.974,56	- 11.632,16	119.378,38	33,83
Titolo 4	1.543.560,47	414.741,88		1.128.818,59	26,87
Titolo 5	-	-		-	-
Titolo 6	110.919,01	7.982,49	33.408,95	136.345,47	7,20
Titolo 7	-	-		-	-
Titolo 9	1.762,48	100,74		1.661,74	5,72
TOTALE	**2.308.482,42**	**630.450,80**	**- 45.239,99**	**1.632.791,63**	27,31

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	411.362,77	132.534,92	5.003,61	273.824,24	32,22
Titolo 2	2.073.049,79	665.358,38	2.381,20	1.405.310,21	32,10
Titolo 3				-	-
Titolo 4				-	-
Titolo 5				-	-
Titolo 7	5.792,17	152,38		5.639,79	2,63
TOTALE	**2.490.204,73**	**798.045,68**	**7.384,81**	**1.684.774,24**	32,05

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: "*Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo*".

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	14.079,81	4.149,61
Gestione corrente vincolata	-	-
Gestione in conto capitale vincolata	-	-
Gestione in conto capitale non vincolata	-	2.381,20
Gestione servizi c/terzi	-	-
MINORI RESIDUI	**14.079,81**	**6.530,81**

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)

L'ente **non ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto non si sono verificate tali fattispecie.

Si segnala che la procedura amministrativa da seguire in caso di reimputazione di residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito, è quella del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 2.248.245,62 di cui:

- euro 1.632.791,63 da gestione residui;
- euro 615.453,99 da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 2.176.782,66 di cui:

- euro 1.684.774,24 da gestione residui;
- euro 492.008,42 da gestione competenza 2025.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	1,04	24.956,58	33.586,06	52.059,38	72.493,19	142.013,81	**325.110,06**
Titolo 2	-		60.491,20	3.000,00		29.924,74	**93.415,94**
Titolo 3	-	24.954,25	17.857,38	17.673,75	58.893,00	65.912,10	**185.290,48**
Titolo 4	448.574,94		360,51	337.017,72	342.865,42	377.493,57	**1.506.312,16**
Titolo 5							-
Titolo 6	124.697,48				11.647,99		**136.345,47**
Titolo 7							-
Titolo 9	833,49	371,80	121,45	335,00		109,77	**1.771,51**
Totale	**574.106,95**	**50.282,63**	**112.416,60**	**410.085,85**	**485.899,60**	**615.453,99**	**2.248.245,62**
	25,54	2,24	5,00	18,24	21,61	27,37	100,00

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) L'Organo di revisione raccomanda di porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR (si consiglia di acquisire report rendicontazione da sistema ReGiS con eventuale validazione).

3) L'Organo di revisione raccomanda, inoltre, di prestare attenzione ai residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

L'Organo di revisione osserva, in merito al mantenimento di residui attivi di parte corrente, la presenza di alcuni di essi che vanno monitorati e verificati in ordine alla attendibilità ed alla realizzabilità in termini di cassa. A tal proposito, si invita l'ufficio finanziario a specificare nella predisposizione della prossima nota integrativa al Rendiconto di Gestione anno 2025, lo stato della riscossione. In particolare:

1) **Ruoli/liste di carico relativi al Recupero Evasione** (Capitoli 1005 e 1012) rispettivamente per gli importi di euro 71.262,37 ed euro 4.590,92; si chiede di conoscere, in formato anche sintetico

(foglio excel), le seguenti informazioni: anno di imposta / tributo/ numero di atti inseriti nel carico iniziale; pagamenti effettuati; rimborsi/sgravi; residuo in riscossione, infruttuosi/irreperibili, attività coattiva intrapresa per la parte non ancora riscossa (fermi/pignoramenti/ipoteche, etc.) e il soggetto affidatario della riscossione;

2) Ruoli per il Servizio Idrico presenti al capitolo 3032 per euro 176.246,43. Anche in questo caso si chiede di conoscere, in formato sintetico (foglio Excel) le seguenti informazioni: Anno di imposta / tributo/numero di atti inseriti nel carico iniziale; pagamenti effettuati; rimborsi/sgravi; residuo in riscossione, infruttuosi/irreperibili, attività coattiva intrapresa per la parte non ancora riscossa (fermi/pignoramenti/ipoteche, etc.) e il soggetto affidatario della riscossione;

3) Se i richiamati residui attivi siano o meno bilanciati da un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità e in che percentuale (analisi della scomposizione del FCDE);

4) Si chiede di verificare lo stato della procedura relative ai residui indicati nei capitoli 3063/3157, in considerazione del lasso di tempo trascorso;

5) Infine, si richiede, sempre all'interno della prossima redazione della nota integrativa al rendiconto, di rappresentare i residui dei mutui presso la CCDDPP (somme non erogate) ai fini della riconciliazione con quanto riportato nel Titolo VI del bilancio di Entrata (evidenziando anche quelli devoluti).

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	44.353,55	14.812,08	184.948,72	6.893,99	22.815,90	186.455,50	**460.279,74**
Titolo 2	599.671,47	91.662,57	995,21	419.570,83	293.410,13	299.646,88	**1.704.957,09**
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	4.710,27	258,20	232,38	309,84	129,10	5.906,04	**11.545,83**
Totale	**648.735,29**	**106.732,85**	**186.176,31**	**426.774,66**	**316.355,13**	**492.008,42**	**2.176.782,66**
	29,80	4,90	8,55	19,61	14,53	22,60	100,00

L'Organo di Revisione, nel dare atto degli sforzi compiuti dagli Uffici per rappresentare una situazione debitoria più verosimile, rileva che persistono ancora diversi debiti risalenti ad anni pregressi ove non è fornita adeguata motivazione delle ragioni ostative all'estinzione del debito.

La permanenza di detti residui passivi, non adeguatamente motivata, potrebbe dipendere da una delle seguenti circostanze: debiti che, seppure scaduti, siano stati gravati da procedure esecutive o siano stati sospesi per irregolarità fiscale o contributiva o si tratti, infine, di debiti contestati.

Il non ricorrere di alcuna di dette circostanze può essere sintomatico delle seguenti patologie:

a) la presenza di debiti in sofferenza, con esposizione per l'ente a interessi di mora per ritardato pagamento;

b) la presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma non scadute, correlate a entrate vincolate, che andavano fatte confluire nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente o in conto capitale;

c) la possibilità che si tratti di economie di spesa impropriamente conservate a residui e che andavano fatte confluire nel risultato finale della gestione nell'avanzo libero o vincolato.

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

Tenendo conto che l'Ente detiene attualmente un'unica partecipazione nella società ASMENET soc.cons. a r.l., l'Organo di revisione ha richiesto informazioni dall'Ufficio ragioneria che non ha segnalato l'esistenza di residui attivi e passivi al 31/12/2025.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno fornito una qualche motivazione senza però in alcuni casi evidenziare le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

Come detto, benché sia stata operata una revisione consistente, restano tuttora presenti residui passivi risalenti che impongono ai responsabili dei vari settori di indagare in maniera puntuale e scongiurare la prescrizione dei crediti o l'escussione dei debiti.

13. CONCLUSIONI

Raccomandato agli Uffici una sempre più attenta e oculata gestione delle partite debitorie e creditorie superando le criticità evidenziate;

Tenuto conto:

- delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate ed alle quali si fa espresso rinvio, soprattutto per quanto concerne le apposite Linee Guida per l'attività di riaccertamento dei residui messe a disposizione e sopra richiamate;
- delle precisazioni e delle raccomandazioni sopra riportate;
- del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL;

l’Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n.21 del 23/4/2026 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025.

Castellammare di Stabia lì 11/5/2026

L’Organo di Revisione

CIRO
TATTO
11.05.2026
11:08:41
GMT+02:00